

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 7 luglio – 20 settembre 2017, n. 21859

Presidente Genovese – Relatore Lamorgese

Fatti di causa

La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 15 febbraio 2016, nel giudizio di separazione personale tra i coniugi Lo. Mi. e An. Im., in accoglimento del gravame incidentale del Mi., ha rigettato la domanda di addebito della separazione proposta dalla Im. nei confronti del Mi.; ha rigettato il gravame principale della Im. per l'assegnazione a suo favore della casa coniugale e l'attribuzione di un contributo di mantenimento della figlia maggiorenne Ve. (nata nel *(omissis)*).

Avverso questa sentenza la Im. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Mi. si è difeso con controricorso.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo del ricorso la Im. ha imputato alla Corte di merito di avere valutato nel merito l'appello incidentale del Mi. - eliminando l'addebito della separazione personale - che era invece inammissibile.

Il motivo è infondato: l'appello incidentale era specifico e quindi ammissibile, come si evince dalla lettura degli atti cui questa Corte ha accesso, essendo denunciato un error in procedendo.

Il secondo motivo, concernente sempre l'addebito, è inammissibile perché non censura specificamente la ratio decidendi con la quale il giudice di merito ha ritenuto "si provata l'esistenza di una relazione extraconiugale del marito, ma in un periodo in cui i due coniugi non convivevano più da tempo e in cui, quindi, la crisi del matrimonio si era già manifestata, tanto da condurre alla cessazione della convivenza" (nel senso che la violazione dell'obbligo di fedeltà, per dare luogo all'addebito della separazione, deve avere assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, tra le tante v. Cass. n. 18074/2014).

Inoltre, la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., sez. un., n. 16598/2016; n. 11892/2016).

Il terzo motivo, che deduce vizio motivazionale per la mancata attribuzione dell'assegno di mantenimento della figlia (dai giudici di merito ritenuta economicamente indipendente), è inammissibile: in seguito alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa - e non è questo il caso - e cioè nei casi di radicale carenza di essa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014).

Il quarto motivo è inammissibile, limitandosi a denunciare genericamente l'ingiustizia della condanna alle spese di lite, senza specifiche censure in diritto alla statuizione impugnata.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese sono compensate, in considerazione della dimensione sostanziale della vicenda, decisa in senso diverso nei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Roma, 7 luglio 2017.